

Comune di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Delibera Consiglio Comunale n.7 del 31 maggio 2022

Verbale n.05 del 7-03-2025

**Proposta n.45 del 21/2/2025 Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate.
Delibera di G.C.n.46 del 28-2-2025.**

Fondo di garanzia debiti commerciali Esercizio 2025 – Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 1, c. 862 Legge n. 145/2018.

I sottoscritti Dott. Ernesto Perone, Dott.ssa Franca D'Addieco, Dott. Rosario Del Giudice, Revisori dei Conti del Comune di Salerno, nominati con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 31-5-2022,

Premesso che

➤ il Direttore del settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate inviava la proposta n.45/2025 e la delibera di giunta n.46/25 in oggetto relativa a "Fondo di garanzia debiti commerciali – Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 1, c. 862 Legge n. 145/2018", e richiedeva parere del Collegio dei Revisori;

➤ l'articolo 1 della L. 145/2018 nell'attuale formulazione, tra l'altro, stabilisce:

- al **comma 859** che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

- al **comma 861** che a partire dall'anno 2021 gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile";

COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
Protocollo N. 00584446/2025 del 07/03/2025

Comune di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Delibera Consiglio Comunale n.7 del 31 maggio 2022

- **al comma 862** che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- **al comma 863** che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

- **al comma 867** dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, secondo cui "A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2009, n. 196, comunicano mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente";

- **al comma 872** dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, secondo cui "Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure";

- con D.M. 24 dicembre 2024 pubblicato in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2025 veniva differito al 28 febbraio 2025 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
- con la deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2024 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- allo stato l'Ente sta operando in esercizio provvisorio, ex art.163 d.lgs.267/000, non avendo ancora provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2025-2027.

Dato atto che

- a decorrere dall'esercizio 2021 gli Enti che non riducono il debito commerciale residuo o presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, sono tenuti ad accantonare risorse correnti a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;

Comune di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Delibera Consiglio Comunale n.7 del 31 maggio 2022

- l'indicatore di riduzione dello stock di debito commerciale residuo può essere elaborato, per l'esercizio 2024, sulla base dei dati contabili dell'Ente, previa comunicazione dello stock di debito relativo ai due esercizi precedenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) entro il 31 gennaio, nonché previa verifica da parte dell'organo di revisione contabile;
- l'indicatore dei tempi medi di pagamento e l'indicatore di ritardo medio annuale dei pagamenti è elaborato sulla base dei dati presenti sulla PCC;
- come relazionato nella proposta n.45/25 in oggetto, risulta necessario procedere ad accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali e variazione di bilancio ai sensi dell'art. 1, c. 862 Legge n. 145/2018.

Verificato che

- lo stock di debito commerciale residuo dell'Ente per l'anno 2024, rilevati sulla base dei dati risultanti dalla propria contabilità al 31-12-2024 e comunicato contestualmente sulla PCC, nonché pubblicati sul portale web del Comune di Salerno nella sezione Amministrazione Trasparente, assume un valore pari ad euro 3.552.289,41;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, relativo all'anno 2024, e rilevato sulla PCC, assume un valore pari a giorni 4;
- l'Ente, sulla base del quadro normativo sopra riportato, è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2025 la somma di euro 530.905,78 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento.

Dato atto che, per quanto sopra, si rende necessario procedere alla conseguente variazione di bilancio, come proposto e risultante da allegato "Variazione di Bilancio n. 2 del 12.02.2025", e che risulta garantito il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dal Tuel.

Visti

- Il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale dell'Ente;
 - I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore del Settore Ragioneria;
 - Gli allegati alla detta proposta n.53/2023:
- a) Allegato A "determinazione accantonamento fondo di Garanzia Debiti Commerciali";
- b) allegato "variazione di bilancio n. 2 del 12/02/2025".

ESPRIMONO

parere favorevole, sulla Proposta n.45 del 21/02/2025- Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate e delibera di G.C. n.46 del 28-2-2025 avente ad oggetto "*Fondo di garanzia debiti commerciali – Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 1, c. 862 Legge n. 145/2018*".

Comune di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Delibera Consiglio Comunale n.7 del 31 maggio 2022

Il Collegio Raccomanda a tutti gli uffici preposti di procedere al costante e continuo monitoraggio delle previsioni e dei flussi di cassa, al fine della sistematica riduzione dello stock di debito commerciale residuo, dei tempi di pagamento e del rispetto degli obiettivi del Pnrr.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Ernesto Perone (Presidente)



Dott.ssa Franca D'Addieco (Componente)



Dott. Rosario Del Giudice (Componente)

